

## **CONVENZIONE QUADRO**

**PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58**

**TRA**

**Università Vita-Salute San Raffaele**

di seguito "*Università*" con sede in Via Olgettina 58, Milano (MI), CAP 20132, C.F. 97187560152 - rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi;

**E**

**L'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LODI**

di seguito "*Ordine*", in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Massimo Vajani, C.F. 97142880158, con sede in Via Della Codignola 27, Lodi (LO), CAP 26900, rappresentato dal Presidente Dott. Massimo Vajani;

Di seguito, impersonalmente e collettivamente definite anche "Parti";

### **PREMESSO**

- Che il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - "*Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo*" - (in vigore sino al 16 giugno 2020) prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- Che si rende necessario stipulare una convenzione a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 "*Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo*";
- Che il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
  - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
  - il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "*saper fare e al saper essere medico*" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudini a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e

- della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
- il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
  - il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un Medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
  - il Medico di Medicina Generale, di seguito "MMG", compila il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo" (in seguito anche: libretto delle "abilità cliniche"), relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto, indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
  - che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (ovvero cinque in caso di specifica deroga del MIUR), nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
  - che, preso atto tuttavia che i requisiti di cui al paragrafo precedente si riferiscono all'attività di *tutor* nell'ambito del corso di formazione specifica in Medicina Generale e non ai *tutor* del tirocinio pratico valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in caso di carenza di *tutor* MMG disponibili sul territorio è ammesso anche il requisito di convenzionamento con il SSN di almeno cinque anni, avendo frequentato idoneo corso di formazione organizzato d'intesa tra Ordine e Università;
  - che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università Vita-Salute San Raffaele e l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lodi con la presente convenzione si propongono di organizzare

congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

### **Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)**

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

### **Art. 4 – Selezione e compiti dei Medici di Medicina Generale**

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), in accordo con l'Ordine, l'Università gestirà una specifica procedura di selezione con l'emanazione di apposito bando.

L'Ordine darà evidenza della procedura bandita da Università mediante pubblicazione sul proprio sito web.

Espletata la selezione, l'Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i MMG *tutor* del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tramite delibera del Collegio dei docenti della facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'incarico di tutore-valutatore al singolo MMG sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto delle "*abilità cliniche*";
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile del tirocinante.

I MMG tutori-valutatori saranno formati dall'Università sulla compilazione del libretto "*Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo*" in tutte le sue parti, tramite uno specifico corso di formazione.

Il rapporto MMG tirocinante è di uno a uno.

### **Art. 5– Compiti del tirocinante**

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della *privacy* garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed all'Ordine, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

#### **Art. 6 – Valutazione *in itinere***

Il MMG ha l'obbligo di fornire al tirocinante, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "*in itinere*" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente Convenzione Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec (indirizzo pec: segreteria.lo@pec.omceo.it). Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 8- Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 9 – Definizione delle controversie**

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente Convenzione Quadro rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

#### **Art. 10 – Formalizzazione della Convenzione**

La presente Convenzione Quadro è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della Parte richiedente. Gli oneri di bollo sono assolti dalle Parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Milano, 22 Gennaio 2020

**UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN  
RAFFAELE**

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
DOTT. SSA ANNA FLAVIA D'AMELIO  
EINAUDI

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI  
LODI**

IL PRESIDENTE  
DOTT. VAJANI